

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
BIENNALE DI RICAMBI NUOVI ORIGINALI IVECO O EQUIVALENTI PER AUTOBUS
CIG 7602877C91**

Il presente Accordo Quadro (l’"Accordo") è stipulato in data *●+/*●+/2018

Tra

APAM Esercizio Spa, con sede legale a Mantova in Via Dei Toscani n. 3/c, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02004750200, in persona dell’Amministratore Delegato, ing. [●], nato a [●] il [●]/ [●]/ [●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "APAM")

e

[●], con sede legale in [●] Via [●] cap [●] C.F. [●] Partita Iva [●] iscritta al Registro delle Imprese di [●] in persona [●] nato a [●] il [●]/ [●]/ [●] C.F. [●] che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●] (di seguito denominata anche "Appaltatore")

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

CONSIDERATO CHE

- Apam ha individuato nell’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, lo strumento che consente di standardizzare, semplificare e velocizzare le procedure di acquisto, contenere i costi, nonché perseguire le finalità ed i bisogni relativi alla fornitura frazionata di parti di ricambio e/o materiali per la manutenzione e riparazione di tutto il parco autobus aziendale;
- che la stipula dell’Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra Apam e l’Aggiudicatario, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità

di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'approvvigionamento delle forniture;

- che l'Accordo Quadro è uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire nei futuri Contratti Attuativi, quanto in esso pattuito senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;

- che viene demandato ai successivi Contratti Attuativi stabilire le quantità delle tipologie delle forniture, le condizioni, i prezzi unitari depurati dell'offerta ribasso, le specifiche tecniche, nonché i tempi ed i luoghi di consegna, da rendicontare fino al raggiungimento dell'importo previsto nel singolo Contratto Attuativo;

PREMESSO CHE

- con Determina n. 339 del 14/06/2018 è stato deciso di dare avvio alla procedura aperta per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la Fornitura biennale e consegna di ricambi nuovi originali IVECO o equivalenti per autobus;

- il giorno [●]/ [●]/ [●] è stata espletata la procedura di gara, avvalendosi del criterio del minor prezzo in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, caratterizzate da elevata ripetitività e sicuramente non a notevole ed innovativo contenuto tecnologico;

- è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa [●], con sede legale in [●] Via [●] cap [●] C.F. [●] Partita Iva [●], la quale ha presentato la migliore offerta in funzione dei singoli prezzi unitari per articolo e dei ribassi offerti sulle varie Tipologie Merceologiche di Forniture poste a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di € 610.000,00 (euro seicentodiecimila/00), IVA di legge esclusa;

- il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo quadro è risultato aggiudicatario

della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi;

- la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Apam nei confronti del Fornitore e il raggiungimento dell'importo contrattuale non vincolerà in alcun modo Apam, la quale si riserva altresì di apportare all'Accordo Quadro eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per la richiesta di compensi per forniture non contemplate;

- il Fornitore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti di gara definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e l'oggetto delle Forniture da effettuare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le Parti si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le modalità e condizioni di affidamento dei singoli Contratti Attuativi di fornitura che stabiliranno specificatamente, di volta in volta, la tipologia delle Forniture, le quantità, gli importi netti o gli importi unitari depurati dai ribassi offerti per ogni categoria merceologica,

le modalità ed il luogo di consegna dei pezzi di ricambio IVECO o equivalenti.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico. I singoli Contratti Attuativi saranno inviati e ritrasmessi per accettazione a mezzo posta elettronica o fax con firma autografa.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione. La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro, pari ad € 610.000,00 IVA di legge esclusa, è da considerarsi indicativa trattandosi di Commessa a Costo fisso e Quantità Indeterminata.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che Apam, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli, anche per un quantitativo minimo di forniture predefinito. Si precisa infatti che la fornitura è relativa ai fabbisogni quotidiani e quindi i singoli acquisti potranno essere numericamente elevati e di importi singolarmente contenuti durante tutto il periodo dell'Accordo e potranno interessare anche altre categorie merceologiche non oggetto dell'offerta del Fornitore.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di Contratti Attuativi, consistono nella fornitura frazionata di parti di ricambio IVECO o equivalenti, necessari alle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie degli autobus aziendali al fine di garantirne la piena operatività, sicurezza ed efficienza.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'accordo quadro ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso, periodo entro il quale Apam potrà emettere i singoli Contratti Attuativi relativamente alle forniture ricomprese nell'ambito di applicazione dello stesso Accordo. Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto, fatta salva l'opzione di proroga tecnica per una durata massima di 4 mesi e fino alla concorrenza di € 100.000,00. L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

ART. 4 - TEMPI DI INIZIO E CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA

Considerata l'urgenza per l'avvio della fornitura di ricambi, Apam si riserva di richiedere l'inizio delle consegne nelle more della stipula dell'Accordo Quadro, entro 5 giorni decorrenti dall'inoltro della comunicazione di aggiudicazione, previa acquisizione della garanzia fideiussoria.

La fornitura dovrà poi proseguire ininterrottamente in conformità alle esigenze di Apam.

ART. 5 - REFERENTE DELL'ACCORDO QUADRO E RESPONSABILE DELLA

COMMESSA

5.1 Il Fornitore nomina quale proprio Referente dell'Accordo quadro, responsabile nei confronti di Apam per l'esecuzione dell'Accordo Quadro il Sig/Dott. [●], raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile:[●].

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo, è cura del Fornitore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Il Fornitore nomina, inoltre, il/i Responsabile/i della Commessa, con incarico di essere il/i referente/i dei Contratti Attuativi e delle forniture, il/i Sig/Dott. [●], raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile:[●].

5. 2 APAM nomina quale proprio DEC, il Sig/Dott. [●], quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle forniture ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

APAM si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

ART. 6 - ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei ricambi oggetto dei Contratti Attuativi basati sul presente Accordo quadro, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto.

Le forniture prevedono la consegna dei ricambi in forma frazionata e porto franco presso il magazzino di Apam in via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, nelle giornate feriali tra le ore 7,30 e le ore 17,00, entro i seguenti termini, tassativi e vincolanti ai fini dell'applicazione delle penali previste, decorrenti dalla data di trasmissione del singolo contratto attuativo al Fornitore:

- Acquisti Standard (procedura standard): entro 5 (cinque) giorni lavorativi;
- Acquisti Urgenti (procedura d'urgenza): entro 48 (quarantotto) ore consecutive (festivi esclusi). La fornitura di ricambi richiesta con "procedura d'urgenza" non comporterà alcun maggior costo e/o onere aggiuntivo da addebitare ad APAM, fino ad un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo annuo

della fornitura, senza che la ditta possa nulla a pretendere.

Per ogni ordine, il Fornitore deve comunicare ad APAM l'eventuale indisponibilità della quantità del prodotto richiesto, ovvero eventuali variazioni di prezzo di listino; in caso di mancata comunicazione, l'ordine si intende automaticamente accettato dal Fornitore alle condizioni commerciali riportate sullo stesso.

Qualora non fosse possibile fornire la quantità ordinata o rispettare i termini per la consegna, il fornitore deve proporre una diversa quantità e nuovi termini per la consegna, che APAM si riserva la facoltà di accettare.

Nel caso in cui il costruttore del ricambio originale apporti una variazione tecnica di catalogo che comporti una variazione di articolo, ovvero di impiegabilità sulle tipologie di rotabili di Apam, il Fornitore deve darne comunicazione immediata e fornire i nuovi cataloghi e i nuovi esplosi secondo gli aggiornamenti tecnici previsti.

ART. 7 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE

Il Fornitore deve indicare nel documento di trasporto il numero del singolo Contratto Attuativo emesso da Apam.

L'accettazione ed il collaudo della merce avviene mediante l'accertamento e verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei ricambi consegnati con quelle dei ricambi oggetto dei contratti attuativi.

Il materiale consegnato viene sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti, mediante collaudo visivo per la verifica della rispondenza dei ricambi forniti a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, collaudo documentale, per la verifica della conformità dei ricambi forniti ai requisiti tecnici prescritti e collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre il ricambio a prove di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi.

L'accettazione della merce senza riserve non esclude comunque eventuali difformità non riconoscibili al momento della consegna.

I collaudi non saranno considerati positivi nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prestazioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione scritta al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati.

ART. 8 - NON CONFORMITÀ

Si intende per non conformità dei pezzi di ricambio, la consegna di pezzi rotti, difettosi, usurati, incompleti, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri, privi di targhette antifalsificazione sia sulla scatola che sul pezzo di ricambio, privi del marchio del costruttore stampigliato sul pezzo stesso, privi di omologazione ove richiesto e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste.

Il materiale non conforme deve essere sostituito a cura e spese del fornitore ed il termine della consegna rimarrà aperto fino alla data di consegna della merce conforme, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

Il Fornitore deve fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini; apam segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. Il Fornitore si obbliga, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, a ritirare le eccedenze e ad emettere relativa nota di credito, ove necessaria.

ART. 9 - GARANZIE

Il Fornitore deve fornire esclusivamente ricambi nuovi originali IVECO o equivalenti, sicuri ai sensi delle disposizioni di legge e rispettare tutte le prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate.

Il Fornitore deve garantire i ricambi oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o

malfunzionamenti non attribuibili a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per almeno **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva accettazione dei prodotti, con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa), tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti e, comunque, a mettere a disposizione un ricambio sostitutivo, entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Le Forniture di cui ai singoli Contratti Attuativi dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Il fornitore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di Apam, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro. Delle Forniture effettuate dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.

Il DEC verificherà la regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, la cui formale approvazione ne consentirà la liquidazione.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam o a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, all'interno delle dipendenze

aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam o a terze persone verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

- b) eventuali danni a cose di proprietà Apam o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, all'interno delle dipendenze aziendali.

Il Fornitore è responsabile della condotta dei propri dipendenti, o dei propri subappaltatori, e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree di Apam Esercizio S.p.A. ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di consegna dei prodotti. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria numero [●] in data [●]/ [●]/ [●] dalla [●] per l'importo di Euro [●]. La Garanzia copre tutti gli obblighi assunti dal Fornitore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da Apam nei casi di applicazione di penali

o di risoluzione dell'Accordo Quadro. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione della fornitura oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5., del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 - ADEGUAMENTO DEL PREZZO CONTRATTUALE

I prezzi netti offerti, fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, saranno considerati fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I ribassi o sconti offerti per le varie categorie merceologiche di ricambi IVECO, da considerarsi fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, saranno applicati al listino ufficiale valido alla data dell'ordine; ai fini dell'aggiornamento dei prezzi, le variazioni ufficiali di tale listino dovranno essere comunicate tempestivamente al DEC della Stazione Appaltante.

Il listino ufficiale IVECO messo a disposizione dal fornitore, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, contenendo le specifiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti Attuativi.

L'Appaltatore non avrà ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 13 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Il Fornitore emetterà fatture, per ricambi consegnati e accettati con esito positivo, mensilmente con data fine periodo di competenza.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg data fattura fine mese e previo accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitura e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 14 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG [●]).

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo ha dichiarato che gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, al presente incarico, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, è il seguente:

1. Istituto di credito: [●]

IBAN: [●]

Persona delegata ad operare sul conto:

- [●] - codice fiscale [●]

Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli

strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 15 - INADEMPIMENTI E PENALI

Per le inadempienze, intese come mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni relative all'attività del presente Accordo Quadro, nonché per qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute, saranno applicate le seguenti penali rispetto all'avvenuta segnalazione, cumulabili qualora vengano ravvisate più mancati adempimenti contemporaneamente.

15.1 Penalità per ritardata consegna (procedura standard)

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini indicati all'art. 6 del presente Accordo Quadro, Apam applicherà una penale dell'1% (unopercento) dell'importo dei ricambi non consegnati per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni.

15.2 Penalità per ritardata consegna (procedura d'urgenza)

I tempi di attesa di un prodotto richiesto con Procedura d'urgenza che determinano indisponibilità dell'autobus (fermo macchina) saranno soggetti a penalità pari a € 50 per ciascun giorno solare di ritardo.

15.3 Penali per mancata consegna

Dopo 4 settimane dall'inoltro dell'ordine, la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di applicare una penale del 10% (diecipercento) dell'importo degli articoli non consegnati.

Oltre all'applicazione delle sopra indicate penali, Apam ha la facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa

presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, al Fornitore, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

15.4 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti ricambi difettosi o ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinqueper cento) dell'importo dei ricambi non conformi.

Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti difettosi o ritenuti non conformi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito.

15.5 Penale per ritardato ritiro/sostituzione merce non conforme

Per ogni mancato ritiro/sostituzione di materiale non conforme o per ritiri/sostituzioni di materiale non conforme avvenuti oltre i 15 giorni solari consecutivi, sarà applicata una penale di € 100,00.

In tutti i precedenti casi, potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute al fornitore per precedenti forniture o per quelle

in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare del contratto, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART. 16 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di parti fornite provochi danni al veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa di 35,00 euro/ora;
- il rimborso del costo di stacco e riattacco complessivo di rotazione, se disponibile, alla tariffa oraria suddetta;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato il ricambio (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a 100,00 euro/giorno.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus resesi necessarie a seguito di guasto occorso ad un ricambio fornito, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario standard di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus, necessari a seguito di un guasto occorso a causa di

un ricambio fornito, saranno addebitati al Fornitore al costo unitario standard di € 400,00.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO e/o CONTRATTI ATTUATIVI

Apam ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi con il Fornitore per inadempimento dell'esecutore mediante semplice denuncia, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, riservandosi, inoltre, la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 109 e nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge 136/2010 nelle transazioni finanziarie eseguite dal Fornitore nei singoli Contratti Attuativi.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione di singoli Contratti Attuativi in corso di esecuzione, a meno che la mancata fornitura pregiudichi l'utilizzo alla quale era destinata. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore le forniture realmente effettuate, escluso qualsiasi altro indennizzo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

Nel caso di risoluzione per causa riferibile all'Appaltatore, Apam si riserva la facoltà di aggiudicare l'Accordo Quadro, per il valore residuo, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

ART. 18 - CESSIONE

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o i Contratti Attuativi, pena la risoluzione. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore del Fornitore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati a seguito dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 106, comma 13., del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Sono ammessi i subappalti riguardanti i singoli Contratti Attuativi con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini dell'adempimento del presente Accordo Quadro e per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio:

Per la Committente:

APAM Esercizio Spa

Via Dei Toscani n. 3/c

46100 MANTOVA

Responsabile [●]

PEC: apamacquisti@legalmail.it

Per il Fornitore:

[●]

Via [●]

[●]

[●]

PEC: [●]

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

ART. 21 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO –

MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dichiara di:

17/20

Firma per accettazione _____

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente 3° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2018-2020) nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.
- ✓ essere a conoscenza del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 22 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

ART. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorchè non allegati, i seguenti documenti:

- a) al Disciplinare di Gara per la fornitura biennale di ricambi nuovi originali IVECO o equivalenti per autobus oggetto del presente contratto;
- b) all'Offerta economica presentata da [●] in data [●]/[●]/[●];
- c) alle norme del Codice civile ed alla normativa vigente in materia.

ART. 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

(Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")

I dati forniti dai concorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Azienda.

Mantova, [●]/[●]/[●]

Per l'Appaltatore [●]

Il Legale Rappresentante

[●]

Firmato digitalmente

Per APAM Esercizio Spa

L'Amministratore Delegato

[●]

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano

19/20

Firma per accettazione _____

di approvare espressamente i seguenti punti:

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

Art. 9 - Garanzie

Art. 12 – Adeguamento del prezzo contrattuale

Art. 14 – Assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria

Art. 15 – Inadempimenti e penalità

Art. 16 – Risarcimento dei danni

Art. 17 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi

Art. 21 - Piano di Prevenzione della Corruzione – Codice Etico – Modello
Organizzativo

Art. 23 - Foro competente

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Per l'Appaltatore [●]

Il Legale Rappresentante

[●]

Firmato digitalmente

Per APAM Esercizio Spa

L'Amministratore Delegato

[●]

Firmato digitalmente